



REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER L'ANNO ACCADEMICO 2010/2011

Indice

Capitolo 1	Parte generale		
	1.0	Definizioni	1
	1.1	Ammontare della contribuzione per studente. Riduzioni ed esoneri	1
	1.2	Riduzione della contribuzione per condizione economica	3
	1.3	Esclusione dalla riduzione della contribuzione	4
	1.4	Deroga presentazione, correzione e rinuncia autocertificazione	4
	1.5	Accertamenti e sanzioni	5
	1.6	Norme generali	6
Capitolo 2	Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale		
	2.1	Riduzione della contribuzione per merito	7
	2.2	Termini	7
	2.3	Maggiorazione	9
	2.4	Premi di laurea	10
Capitolo 3	Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione e disposizioni connesse		
	3.1	Termini	11
	3.2	Contribuzione relativa a procedure di carriera	12

Allegati

Allegato 1	Articolo 5 DPCM 9 aprile 2001 “I criteri per la determinazione delle condizioni economiche”	13
Allegato 2	Decreto Ministeriale 21 marzo 2002 (ai sensi dell’art. 13, comma 5, DPCM 9 aprile 2001)	14
Allegato 3	Decreto Ministeriale 23 aprile 1999	15

Capitolo 1 Parte generale

1.0 DEFINIZIONI

Nel seguito e ai fini del presente regolamento:

- a. per DPCM si intende il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
- b. per studenti si intendono gli immatricolati/iscritti: nel capitolo 2, ai corsi di laurea e laurea magistrale (per laurea magistrale si intende anche laurea specialistica); nel capitolo 3, alle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'ateneo;
- c. per riduzione si intende la riduzione parziale o l'esonero totale concessi: nel capitolo 2, per condizioni economiche e per merito; nel capitolo 3, esclusivamente per condizioni economiche;
- d. per contribuzione per studente si intende l'importo della tassa di immatricolazione/iscrizione universitaria, con esclusione della tassa di compartecipazione al finanziamento dell'attività sportiva universitaria (CUS) di € 6,00 e della tassa regionale per il diritto allo studio di € 98,00: queste ultime sono comunque dovute contestualmente alla prima rata;
- e. per studenti stranieri si intendono gli studenti non appartenenti alle seguenti categorie: cittadini dell'Unione Europea, studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di apolide o di rifugiato politico e matricole di cortesia. Nel caso di studenti con più cittadinanze è considerata prevalente quella comunitaria o comunque quella più coerente con la domiciliazione dello studente;
- f. nel presente regolamento l'anno accademico 2010/2011 è da intendersi anno 2011 limitatamente ai corsi di dottorato di ricerca.

1.1 AMMONTARE DELLA CONTRIBUZIONE PER STUDENTE. RIDUZIONI ED ESONERI

1.1.1 Ammontare della contribuzione

L'ammontare massimo della contribuzione per studente per l'anno accademico 2010/2011 è di € 2.100,00.

1.1.2 Riduzioni ed esoneri

La contribuzione per studente è ridotta, a domanda, secondo quanto di seguito stabilito: nel capitolo 2, in relazione alle condizioni economiche fino ad un massimo di € 1.842,00 ed in relazione ai requisiti di merito fino ad un massimo di € 258,00; nel capitolo 3, in relazione alle sole condizioni economiche fino ad un massimo di € 2.100,00.

Le riduzioni a domanda non sono concesse agli studenti che, entro i termini e con le modalità di seguito stabilite, non avranno presentato la relativa autocertificazione.

Sono d'ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione e dalla tassa di finanziamento dell'attività sportiva, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) assegnatari di borse di studio concesse a norma dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana e idonei al loro ottenimento. Al fine di garantire continuità all'erogazione dei benefici del diritto allo studio, coloro che conseguono il titolo di laurea triennale in un appello che inizia nel periodo 1 gennaio - 28 febbraio 2011 e proseguono alla laurea magistrale non a ciclo unico saranno iscritti al 2° anno per l'anno accademico 2011/2012;
- b) assegnatari di borse di studio erogate dall'Università di Pisa sul proprio bilancio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del DPCM;
- c) i titolari di borsa di studio di dottorato di ricerca conferita ai sensi del Decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999 e del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato. Coloro che sono contemporaneamente iscritti anche ad altro corso di studi, sono esonerati dal pagamento della contribuzione limitatamente al corso di dottorato. In caso di rinuncia o decadenza dalla borsa di studio, vale quanto stabilito all'articolo 3.2.4;
- d) stranieri assegnatari di borsa di studio del governo italiano, a seguito di acquisizione, da parte degli uffici, di notizie certe sulla predetta condizione. Nelle more dell'acquisizione delle suddette notizie, e comunque non oltre il 15 marzo 2011, ogni termine relativo alla contribuzione universitaria viene sospeso. Nel caso di mancato conferimento della borsa, entro il termine suddetto l'interessato può, senza oneri aggiuntivi, regolarizzare la propria posizione ovvero, senza alcun onere, recedere dall'immatricolazione o rinunciare agli studi entro il 2 maggio 2011;
- e) vincitori di gare o assegnazioni di premi di studio istituiti dall'ateneo anche in collaborazione con altri enti di importo pari alla contribuzione dell'immatricolazione.

Sono a domanda esonerati totalmente dalla contribuzione e dalla tassa di finanziamento dell'attività sportiva, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

- f) gli studenti che autocertifichino la condizione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%. Nel caso in cui al momento dell'iscrizione, a fronte di una richiesta precedente, la visita medica non sia stata effettuata ovvero la relativa certificazione non sia disponibile, lo studente è tenuto al versamento della prima rata. Tale importo sarà comunque rimborsato previa presentazione della relativa documentazione, compatibilmente con i requisiti di cui al precedente comma. La dichiarazione di invalidità potrà essere fatta valere anche per anni accademici precedenti solo nel caso in cui non sia già stata effettuata l'iscrizione per tali anni;
- g) gli studenti che, per cause riconducibili a ritardi dell'Università di Pisa, siano impossibilitati a fruire per l'intero anno accademico dei servizi didattici e amministrativi.

Gli studenti di cui alle lettere a) ed f) sono esonerati da tutti i tipi di contribuzione universitaria e regionale, ad eccezione di quella per servizi accessori di cui all'articolo 1.1.4.

1.1.3 Contribuzioni specifiche

L'ammontare della contribuzione per studente è stabilito forfetariamente, indipendentemente da condizioni economiche e di merito ed anche per conseguire ulteriori titoli, in:

- a. € 258,00 per chi abbia compiuto il cinquantesimo anno d'età o lo compia entro il 31 dicembre 2010;
- b. € 258,00 per chi è dipendente a tempo indeterminato dell'Università di Pisa, della Scuola Normale di Pisa, della Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa, del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Lucca, dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana - Sede di Pisa e dell'IMT di Lucca. Inoltre, per il personale dell'ateneo in servizio a tempo determinato da almeno sei mesi alla data di immatricolazione o di iscrizione al corso di studi; l'anno seguente l'agevolazione può essere confermata a condizione che lo studente sia ancora dipendente dell'università. Detta categoria di studenti è altresì esonerata dall'eventuale pagamento della tassa di ricongiunzione;
- c. € 150,00 per studenti detenuti (tale importo copre integralmente gli oneri amministrativi in caso di trasferimento).

L'ammontare della contribuzione per studente del corso di laurea in Ingegneria gestionale, versione teledidattica, per l'anno accademico 2010/2011 è di € 500,00. Tali studenti sono inoltre tenuti eventualmente al pagamento di un diritto di fruizione del servizio teledidattico, secondo gli importi e le rateazioni stabilite in apposita convenzione.

L'Accademia Navale di Livorno corrisponde per gli allievi iscritti all'Università di Pisa un importo definito sulla base degli accordi vigenti.

La tassa di iscrizione ai corsi singoli è di € 25,00 per ogni credito. Ai soli fini del presente regolamento, gli esami del vecchio ordinamento sono valutati secondo il rapporto una annualità/10 crediti.

E' prevista una indennità di mora pari a € 200,00 ogni qualvolta lo studente presenti domanda di laurea tra il 29° e il 15° giorno precedente l'inizio dell'appello, non rimborsabile in caso di rinuncia all'appello.

L'importo delle tasse a carico degli studenti che intendano sostenere esami di stato presso l'Università di Pisa, oltre alla tassa erariale e alla tassa regionale di abilitazione, è di € 300,00. Per gli studenti non dichiarati idonei nella prima sessione, l'importo delle tasse per la successiva sessione è di € 150,00. Detta contribuzione copre tutti i costi necessari per lo svolgimento delle relative pratiche amministrative. Coloro che presentano la domanda di partecipazione agli esami di stato oltre i termini previsti dai relativi bandi, sono tenuti al pagamento di una indennità di mora di € 100,00.

Gli studenti che intendano sostenere l'esame per la patente europea del computer (ECDL) sono tenuti al pagamento delle tasse previste dall'apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione, solo in caso che l'esame non rientri nel suo percorso formativo o negli specifici casi di ripetizione dello stesso.

1.1.4 Contribuzione servizi accessori

Coloro che intendano partecipare ai concorsi per l'accesso a corsi a numero programmato sono tenuti al pagamento di € 55,00 per ciascun concorso non rimborsabili, né cumulabili con la contribuzione universitaria, quale compartecipazione ai costi amministrativi per accedere ai corsi

suddetti. Tale tassa è dovuta anche in caso di selezione per titoli per l'ammissione con abbreviazione di corso.

Coloro che si iscrivano ad uno o più test ai fini della valutazione della preparazione iniziale, sono tenuti al pagamento di € 15,00, non compensabili con la contribuzione universitaria, quale compartecipazione ai costi amministrativi. Le singole facoltà possono prevedere un ulteriore contributo integrativo massimo di ulteriori € 15,00.

La tassa di equipollenza per il riconoscimento di un titolo conseguito all'estero è di € 200,00.

La tassa per il rilascio dei duplicati dei seguenti documenti è da corrispondere nei soli casi di smarrimento, furto e/o deterioramento e non è rimborsabile:

- Tessera magnetica (non dovuta in caso di smagnetizzazione) € 10,00
- Libretto universitario (anche di tirocinio) € 15,00
- Diploma € 40,00

La tassa per il rilascio del duplicato della tesi finale del corso di studio è fissata in € 0,10 a pagina.

1.2 RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER CONDIZIONE ECONOMICA

1.2.1 Criteri per la determinazione della situazione economica

La situazione economica dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del DPCM (Allegato 1), fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1.2.4.

Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione dell'ISEE nella misura del 50% come stabilito al comma 6 dell'articolo 5 del DPCM.

Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti per l'individuazione dello studente "indipendente":

- lo studente coniugato è considerato indipendente dalla famiglia di origine;
- il limite di € 6.500,00 previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del DPCM è da considerarsi riferito ad un nucleo familiare di una persona e quindi da riparametrarsi con i coefficienti previsti nei casi di nuclei pluripersonali;
- la residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine prevista dal comma 3 dell'articolo 5 del DPCM è da intendersi da almeno due anni rispetto alla presentazione della domanda per la prima volta.

I redditi percepiti all'estero e i patrimoni esteri sono valutati secondo quanto disposto ai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del DPCM.

1.2.2 Fasce di ISEE

Sono determinate le seguenti fasce di ISEE e le conseguenti riduzioni per reddito:

Fasce	Limiti di ISEE	Riduzione per reddito studenti capitolo 2	Riduzione per reddito studenti capitolo 3
I	Fino a € 17.000,00	1.842,00	2.100,00
II	Oltre € 17.000,00 e fino a € 40.000,00	1.842,00 - [46,00*(ISEE - 17)] Max. 1.842 Min. 784	2.100,00 - [56,00*(ISEE - 17)] Max. 2.100 Min. 812
III	Oltre € 40.000,00 e fino a € 56.000,00	784,00 - [36,28*(ISEE - 40)] Max. 784 Min. 204	812,00 - [38,00*(ISEE - 40)] Max. 812 Min. 204
IV	Oltre € 56.000,00 e fino a € 75.000,00	10,74*(75-ISEE) Max. 204 Min. 0	10,74*(75-ISEE) Max. 204 Min. 0
V	Oltre € 75.000,00	Nessuna riduzione	Nessuna riduzione

Le riduzioni come sopra determinate sono arrotondate per eccesso quando la frazione è uguale o superiore a 0,05, per difetto quando è inferiore.

1.2.3 Ulteriori riduzioni per reddito

E' applicato un beneficio aggiuntivo pari al 15% della riduzione per reddito agli studenti "fuori sede", cioè residenti in comuni diversi da quello dell'università sede amministrativa, con tempi di percorrenza, tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora, così come definiti dal Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006/2010, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 93 del 20/09/2006.

E' altresì applicato un beneficio pari al 5% della riduzione per reddito agli studenti che abbiano nel nucleo familiare di appartenenza altri membri iscritti all'Università di Pisa nell'anno accademico 2010/2011.

La sommatoria di tutte le riduzioni non potrà comunque superare la soglia massima prevista per la riduzione per condizione economica.

1.2.4 Riduzione per reddito per studenti stranieri

L'ammontare della riduzione della contribuzione per condizione economica per gli studenti stranieri, fatto salvo quanto disposto al comma successivo, è data dalle seguenti formule:

- Nel capitolo 2
€ 1.842,00 - [€ 1.842,00 / coefficiente di correzione relativo al valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto (Allegato 3) fino ad un massimo di € 1.842,00 e salvo eventuali riduzioni per merito];
- Nel capitolo 3
€ 2.100,00 - [€ 2.100,00 / coefficiente di correzione relativo al valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto] (Allegato 3).

Agli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri (Allegato 2), in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, è applicata la massima riduzione della contribuzione per condizione economica, fatte salve eventuali riduzioni per merito.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

1.2.5 Calamità naturali

Ai soli fini della riduzione della contribuzione, l'Università valuta situazioni particolari derivanti da calamità naturali che non risultano dall'ISEE. L'istanza al Magnifico Rettore deve essere corredata di idonea documentazione ed il relativo provvedimento è disposto dal dirigente competente, eventualmente sentita la commissione "Didattica ed attività studentesche".

1.3 ESCLUSIONE DALLA RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

Sono esclusi dalla riduzione della contribuzione sia per condizione economica che per merito, gli studenti:

- a) che non presentano la relativa autocertificazione e che non regolarizzano l'iscrizione entro i termini stabiliti;
- b) iscritti al corso di laurea in Ingegneria gestionale, versione teledidattica, di cui all'art. 1.1.3;
- c) iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- d) che, nel corso della propria carriera universitaria, siano stati assoggettati a sanzioni in seguito al non assolvimento di obblighi nei confronti delle aziende per il diritto allo studio ovvero si siano sottratti agli accertamenti riguardanti la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della fruizione di benefici concessi dalle aziende per il diritto allo studio o dalle università.

Sono inoltre esclusi, solo dalla riduzione della contribuzione per merito, gli studenti:

- iscritti ai corsi di studio ante riforma di cui al decreto ministeriale 509/1999;
- iscritti all'università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale degli studi aumentata di uno;
- iscritti ai corsi singoli di transizione;
- provenienti da altro ateneo, per l'anno accademico nel quale il trasferimento è avvenuto;
- in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale che si immatricolano ad una laurea triennale o magistrale e in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad una laurea triennale;
- in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, solo per il primo anno d'iscrizione indipendentemente dall'anno di corso al quale si è ammessi in relazione ai crediti formativi convalidati;
- che si preiscrivono al primo anno di un corso di laurea magistrale;
- che hanno già conseguito un diploma di specializzazione o il titolo di dottore di ricerca.

1.4 DEROGA PRESENTAZIONE, CORREZIONE E RINUNCIA AUTOCERTIFICAZIONE

Gli studenti che non presentano la richiesta di riduzione della contribuzione entro i termini stabiliti dagli articoli 2.2.1 e 3.1.1 hanno facoltà di farlo:

- gli immatricolati e iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale versando un'indennità di mora (causale RID AM) di € 300,00 entro il 15 marzo 2011;
- gli immatricolati e iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione versando un'indennità di mora (causale RID AM) di € 300,00 entro il 2 maggio 2011.

Tale indennità sarà sommata all'ammontare della contribuzione dovuta.

Gli studenti che, avendo avanzato la richiesta di riduzione della contribuzione, vogliono correggerla o ritirarla rinunciando ai benefici connessi possono:

- entro il 31 dicembre 2010, apportare da web le opportune modifiche ai dati inviati;
- dal 1 gennaio 2011 ed entro il 2 maggio 2011 o, nel caso in cui la sua presentazione sia successiva, entro 30 giorni dalla data della richiesta di riduzione, presentare istanza di

correzione in bollo, specificando le motivazioni con particolare riferimento ai casi di sostanziale riduzione dell'ISEE del nucleo familiare, sopravvenuta fra il 1 gennaio 2010 e il 2 novembre 2010 e che non è stata considerata ai fini della presentazione dell'autocertificazione RID nei termini.

Per gli specializzandi non medici immatricolati nell'a.a. 2008/2009 e 2009/2010, il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di correzione e rinuncia dell'autocertificazione RID è il 15 dicembre 2011.

In caso di revoca della borsa di studio da parte del DSU, lo studente che non ha inviato l'autocertificazione RID entro i termini previsti dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l'anno accademico di riferimento, è tenuto al pagamento della prima rata unitamente all'indennità di mora di € 300,00. Qualora la revoca sia stata disposta per significative incongruenze tra l'ISEE dichiarato e quello accertato dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, l'Ateneo può richiedere idonea documentazione giustificativa dell'ISEE e determinare la contribuzione sulla base di quest'ultimo.

Lo studente iscritto ai corsi singoli di transizione che non ottiene i requisiti curriculari necessari per l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale entro il 28 febbraio 2011, in caso di mancata conferma della borsa di studio da parte del DSU, è tenuto al solo pagamento della tassa regionale di € 98,00.

Trascorso il termine per la correzione dell'autocertificazione RID, l'università non accetterà alcuna modifica della situazione costituitasi, anche ai fini degli accertamenti e delle sanzioni previste all'art. 1.5.

1.5 ACCERTAMENTI E SANZIONI

1.5.1 Accertamenti

Qualora lo scambio di informazioni tra l'amministrazione universitaria, l'INPS e l'Agenzia delle Entrate non sia ritenuta soddisfacente ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dagli studenti in sede di autocertificazione, potranno essere effettuati accertamenti a campione - comunque determinato con criteri statistici impersonali - della veridicità delle informazioni fornite dallo studente nell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa. I suddetti accertamenti saranno compiuti per un numero almeno pari al 20% delle autocertificazioni prodotte dagli studenti (compresi gli studenti congedati, rinunciatari o laureati), non assegnatari di borse di studio ovvero idonei inclusi nelle relative graduatorie, che abbiano ottenuto riduzioni di contribuzione.

L'estrazione, effettuata tra tutti coloro che hanno presentato autocertificazione e che hanno avuto una qualsiasi riduzione di tasse universitarie, dovrà avvenire secondo criteri casuali e nel rispetto delle seguenti percentuali:

- il 50% delle autocertificazioni tra tutti coloro che hanno avuto una riduzione superiore al 70% della contribuzione;
- il 30% delle autocertificazioni tra tutti coloro che hanno avuto una riduzione compresa tra il 30% e il 70% della contribuzione;
- il 20% delle autocertificazioni tra tutti coloro che hanno avuto una riduzione inferiore al 30% della contribuzione.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni l'Università di Pisa si potrà avvalere anche degli accertamenti, di cui all'art. 4, comma 10 e 11, del DPCM, compiuti dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, nonché dagli altri enti preposti, sugli assegnatari di borse di studio ovvero sugli idonei inclusi nelle relative graduatorie.

Ulteriori accertamenti potranno essere disposti dal dirigente competente, su segnalazione dell'Ufficio, quando vi siano elementi idonei a far presumere casi di dolo e di grave irregolarità.

1.5.2 Sanzioni pecuniarie

In caso di difformità tra l'indicatore della situazione economica equivalente risultante dall'accertamento di cui sopra e l'indicatore della situazione economica equivalente dichiarato nell'autocertificazione, sarà applicata, oltre all'integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione.

Agli studenti che si sottopongono volontariamente all'accertamento dell'autocertificazione, prima dell'estrazione del campione, sarà applicata, oltre all'integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari alla metà di tale integrazione. L'importo dato dall'integrazione sommato a quello della sanzione pecuniaria di cui sopra non potrà comunque essere inferiore a € 30,00.

Agli studenti che a seguito di accertamento volontario avranno diritto ad un rimborso sarà applicata una trattenuta sullo stesso nel limite massimo di € 30,00 per oneri amministrativi.

Gli studenti che si sottrarranno all'accertamento richiesto saranno tenuti al pagamento immediato dell'integrazione, tra quanto già pagato e la contribuzione massima, e di una sanzione pecuniaria forfetaria di € 1.500,00.

1.5.3 Sanzioni amministrative

Gli studenti responsabili saranno inoltre passibili di sanzione anche in termini amministrativi da parte dell'Università; a seconda della gravità del dolo, tali sanzioni potranno comportare la perdita dei benefici presenti e futuri e la sospensione dello studente dalla carriera per uno o più anni. Gli studenti che si sottraggono all'accertamento saranno sospesi per un anno accademico.

I casi di riconosciuta omissione o falsità verranno pubblicizzati a cura dell'Ateneo e comunicati alle università ed alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

1.6 NORME GENERALI

L'eventuale mancata ricezione postale dei documenti per i pagamenti, non esonera lo studente dall'onere di pagare la contribuzione dovuta entro le scadenze indicate nel presente regolamento.

La richiesta di riduzione tasse deve essere effettuata tramite il portale Alice entro le ore 14,00 del giorno di scadenza, salvo scadenze personalizzate comunicate specificatamente e per particolari situazioni al singolo studente.

Capitolo 2 Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale

2.1 RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER MERITO

2.1.1 Immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

La riduzione per merito per gli studenti immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico è determinata nella misura di € 8,60 per ogni centesimo oltre 70 o € 14,40 per ogni sessantesimo oltre 42 fino a un massimo di € 258,00.

Per gli studenti che hanno conseguito un diploma all'estero sarà determinato il voto di maturità riportando il voto estero in centesimi sulla base delle dichiarazioni di valore rilasciate dai consolati competenti.

2.1.2 Iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico

Per gli studenti iscritti (ad eccezione dei preiscritti) al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico, la riduzione per merito è concessa a coloro che hanno conseguito la laurea di primo livello (anche diploma universitario) con un voto di laurea compreso tra 92 e 110 estremi inclusi (in caso di lode si considera 111), applicando la seguente formula: $R_M = € 12,9$ per ogni punto oltre 91 fino ad un massimo di € 258,00.

2.1.3 Iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo possono beneficiare di riduzioni per merito sulla base degli esami sostenuti dall'11 agosto 2009 al 10 agosto 2010 presso l'Università di Pisa.

Al fine di riferire il rendimento dello studente allo specifico corso di studio k si calcola il voto medio $V_{med,k}$ quale somma delle votazioni riportate dall'11 agosto 2009 al 10 agosto 2010 da tutti gli studenti iscritti al corso di studio k , diviso per il numero degli esami sostenuti. Nel caso in cui il $V_{med,k}$ sia superiore a 28, il valore è ricondotto a tale limite.

Ad ogni effetto, dal calcolo di $V_{med,k}$ effettuato al 30 novembre 2010 sono esclusi gli studenti:

- che non hanno mai superato un esame;
- iscritti al vecchio ordinamento;
- che fruiscono di interruzioni temporanee degli studi;
- trasferiti da altra o ad altra sede;
- che si immatricolano con convalida di esami da carriera precedente;
- passati a o provenienti da altro corso di studio.

Sono invece inclusi, sempreché non appartengano ad una delle suddette categorie, gli studenti:

- che hanno rinunciato;
- che hanno nel frattempo conseguito il titolo;
- che non risultano iscritti per l'anno accademico 2010/2011.

La riduzione per merito è definita per ogni corso di studio secondo lo schema seguente:

MEDIA VOTO	$18 - (V_{med,k} - 2,01)$	$(V_{med,k} - 2) - (V_{med,k} + 2)$	$(V_{med,k} + 2,01) - 30$ E LODE
CREDITI ANNUI			
> 30	€ 43,00	€ 86,00	€ 172,00
> 45	€ 86,00	€ 172,00	€ 258,00

Il corso di studio di riferimento per la riduzione per merito per gli studenti passati da altro corso di studio dell'Università di Pisa è quello alla data del 31 dicembre 2010.

2.2 TERMINI

2.2.1 Richiesta di riduzione contribuzione per immatricolati e iscritti

La possibilità di richiedere la riduzione della contribuzione è concessa a tutti gli studenti che sono regolarmente immatricolati o iscritti all'anno accademico 2010/2011 (sia attraverso il pagamento della prima rata che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU¹) alla data del 31 dicembre 2010.

L'autocertificazione RID deve essere inviata esclusivamente da web attraverso l'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it. Non saranno prese in considerazione le autocertificazioni trasmesse con modalità diverse. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia apposita ricevuta attestante i dati e le informazioni immesse. Tale ricevuta, che è contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l'unico documento comprovante il corretto invio dell'autocertificazione RID.

I termini per richiedere la riduzione della contribuzione sono i seguenti:

¹ L'idoneità alla borsa di studio DSU comporta l'esonero totale dalle tasse universitarie e dalla tassa regionale. La sola istanza di attribuzione di posto alloggio non comporta, anche se accolta, l'esonero dalle tasse universitarie e dalla tassa regionale.

<i>Tipo</i>	<i>Termine</i>	<i>Ulteriori adempimenti</i>
Richiesta di riduzione contribuzione	2 novembre 2010 ore 14,00	Iscrizione entro i termini
Richiesta di riduzione contribuzione per iscrizione per la prima volta a una laurea magistrale non a ciclo unico e ai corsi singoli di transizione	31 dicembre 2010 ore 14,00	Iscrizione entro i termini
Richiesta di riduzione contribuzione oltre i termini	15 marzo 2011 ore 14,00	Iscrizione entro i termini e indennità di mora di € 300,00

Nel caso in cui l'autocertificazione RID sia presentata in ritardo e successivamente ritirata (entro il 2 maggio 2011), lo studente interessato è esentato dal pagamento dell'indennità di mora di € 300,00.

2.2.2 Termini particolari di presentazione autocertificazione

Gli studenti che si trovino in mobilità (programma Socrates) per tutto il periodo 1 ottobre - 2 novembre 2010 possono presentare la domanda di riduzione della contribuzione entro 15 giorni dal termine ufficiale del periodo di permanenza all'estero, in deroga ai termini di cui all'art. 2.2.1. In una nota di accompagnamento della domanda essi dovranno autocertificare la loro particolare posizione, specificando i termini contrattuali della borsa di mobilità.

È concesso di presentare l'autocertificazione, dopo aver pagato la prima rata delle tasse, entro 15 giorni dalla data di immatricolazione:

- agli studenti trasferendi da altro ateneo, esclusivamente per la contribuzione dell'anno accademico corrente;
- agli studenti in possesso di titolo di studio che consenta il riconoscimento di crediti.

Agli studenti che presentano domanda di ammissione ad un corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2010/2011 e che alla data del 15 dicembre 2010 non conoscono ancora gli esiti della valutazione dei requisiti curriculari e della preparazione iniziale è concesso di presentare, entro 15 giorni dalla data di effettiva comunicazione degli stessi, l'autocertificazione RID, sia nel caso di iscrizione alla laurea magistrale che ai corsi singoli di transizione. La riduzione è riconosciuta soltanto nel caso in cui la prima rata di immatricolazione sia stata pagata entro il termine suddetto (entro 15 giorni dalla data di effettiva comunicazione degli esiti dei requisiti) o sia stata presentata domanda di borsa di studio DSU entro la scadenza prevista dal relativo bando di concorso.

È concesso di presentare l'autocertificazione entro 15 giorni dalla riattivazione della carriera agli studenti trasferendi verso altro ateneo, in caso di non accettazione della domanda o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione.

Restano valide comunque le scadenze ordinarie, se più favorevoli per lo studente.

2.2.3 Rateazione

La rateazione è così strutturata:

Rata	Importo	Scadenza
Prima	€ 258,00	30 settembre 2010
Seconda	€ 614,00	15 marzo 2011
Terza	€ 614,00	2 maggio 2011
Quarta	€ 614,00	15 giugno 2011
TOTALE	€ 2.100,00	

Alla prima rata devono essere aggiunte la tassa regionale per il diritto allo studio di € 98,00 e la tassa CUS di € 6,00

Le scadenze di cui sopra potranno essere posticipate per ritardi nella definizione delle procedure imputabili ad organi o uffici dell'Università di Pisa.

Non sono applicate more per ritardati pagamenti, se effettuati a cura di enti pubblici convenzionati per gli studenti iscritti all'Università di Pisa.

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive e la riduzione della contribuzione è negativo e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio allo studente. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 esso dovrà essere versato come segue:

- in unica soluzione con scadenza 15 marzo 2011, se l'importo non supera € 614,00;
- in due rate, con scadenze 15 marzo e 2 maggio 2011, se l'importo supera € 614,00 e non supera € 1.228,00;
- in tre rate, con scadenze 15 marzo, 2 maggio e 15 giugno 2011, se l'importo supera € 1.228,00.

Gli studenti che hanno concorso alla borsa di studio DSU e non hanno ottenuto tale beneficio verseranno la prima rata della contribuzione

- entro il 15 marzo 2011;
- entro la data di chiusura della carriera all'Università di Pisa a seguito di rinuncia, trasferimento o conseguimento titolo senza contestuale prosecuzione alla laurea magistrale, formalizzate prima del 15 marzo 2011. Tale pagamento è dovuto anche qualora l'esito della concessione del beneficio non sia stato ancora formalizzato dal DSU.

Dilazioni rispetto a tali termini possono essere disposte dall'Università per motivi di definizione di particolari procedure amministrative prevedendo il completamento dei pagamenti entro il 1 agosto 2011 oppure autorizzando ulteriore deroga con provvedimento dirigenziale.

A tutti gli studenti è applicata una mora pari al 5% del relativo importo per ogni ritardato versamento delle rate successive (sono da pagare solo le more di importo superiore a € 10,00), anche in caso di mancata ricezione delle comunicazioni postali.

Gli studenti rinunciatari sono esonerati dal pagamento delle more maturate negli anni accademici d'iscrizione e gli studenti che si trasferiscono ad altro ateneo relativamente all'anno di trasferimento.

La mora per la ritardata immatricolazione/iscrizione è fissata dall'articolo 3 della delibera del Senato accademico n.154 dell' 8 giugno 2010 "Procedure e termini per iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e ricongiunzioni delle carriere universitarie" e la sua applicazione è estesa a coloro che riattivano la carriera a seguito di interruzione temporanea degli studi, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa.

2.2.4 Validità delle tasse

Lo studente che:

- consegue il titolo dopo il 30 settembre 2010 è tenuto al pagamento delle rate scadute alla data d'inizio del relativo appello. Chi consegue il titolo in un appello di laurea, il cui inizio è fissato tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2010 e non prosegue per un corso di laurea magistrale, ha diritto al rimborso della I rata di € 356,00 e della tassa CUS: tale rimborso non è concesso ai laureandi che si sono iscritti per la prima volta nell'anno accademico 2010/2011 con abbreviazione di corso e a coloro che conseguono il titolo in un corso di laurea magistrale non a ciclo unico al primo anno d'iscrizione;
- rinuncia agli studi è tenuto al pagamento delle rate scadute relativamente a tutti gli anni di iscrizione, ivi compreso l'ultimo. Le tasse versate non possono in alcun caso essere fatte valere per una nuova immatricolazione;
- si trasferisce ad altro Ateneo è tenuto:
 - entro il 30 novembre 2010, al versamento corrispondente alla prima rata della tassa universitaria per oneri amministrativi. Se già iscritto non è tenuto ad alcun ulteriore pagamento;
 - dal 1 dicembre, al pagamento delle rate scadute. Lo studente trasferendo verso altro ateneo, che riattivi la carriera presso l'Università di Pisa nello stesso anno accademico a seguito di non accettazione della domanda o di mancato svolgimento di atti di carriera (nell'ateneo di destinazione), è tenuto al pagamento dell'intera contribuzione, calcolata sulla base dell'autocertificazione RID presentata, fatte salve le rate precedentemente pagate.
- si trasferisce da altro ateneo è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate che non sono ancora scadute alla data di ricevimento del foglio di congedo.

2.3 MAGGIORAZIONE

Lo studente che nel periodo 1 novembre 2010 - 31 ottobre 2011 non abbia sostenuto esami per almeno 5 CFU (una semestralità per gli iscritti ai corsi ante DM 509/99) è tenuto al pagamento di una maggiorazione del 50% della contribuzione universitaria dovuta per l'anno accademico 2011/2012 da versare unitamente alla contribuzione del medesimo anno.

E' escluso dall'applicazione di detta maggiorazione lo studente che:

- ha presentato domanda di passaggio di corso dal 1 novembre 2010 al 31 luglio 2011. Il ritiro della domanda, la mancata accettazione della delibera di convalida o altri motivi che riconducano lo studente al corso iniziale di iscrizione fanno decadere il beneficio dell'esclusione dalla maggiorazione;
- ha ottenuto l'interruzione temporanea degli studi per l'anno accademico 2010/2011;
- rinnovi l'iscrizione all'anno accademico 2011/2012 dopo un periodo di inattività di almeno due anni accademici;
- rinnovi l'iscrizione all'anno accademico 2011/2012 e sostenga nel medesimo anno l'esame di laurea.

2.4 PREMI DI LAUREA

Coloro che hanno conseguito o che conseguiranno il titolo di studio entro il 31 maggio 2011 con una votazione di 110 e lode su 110 e si sono immatricolati senza abbreviazione di corso a partire dagli anni accademici indicati hanno diritto ad un premio di laurea corrispondente a:

Corso di studi	A.A. di immatricolazione	Importo
Laurea triennale	2007/2008	€ 250,00
Laurea magistrale*	2008/2009	€ 125,00
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	2005/2006	€ 375,00
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni	2004/2005	€ 375,00

* Per la laurea magistrale l'anno di immatricolazione è da intendersi come anno di iscrizione al I anno

Capitolo 3 Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione e disposizioni connesse

3.1 TERMINI

3.1.1 Richiesta di riduzione contribuzione

La possibilità di richiedere la riduzione della contribuzione è concessa a tutti coloro che sono regolarmente immatricolati o iscritti all'anno accademico 2010/2011 (sia attraverso il pagamento della prima rata che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU²) alla data del 15 dicembre 2010. Per gli immatricolandi 2010/2011 si applicano i termini e le modalità previste dal bando di concorso.

L'autocertificazione RID deve essere inviata esclusivamente da web attraverso l'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia apposita ricevuta attestante i dati e le informazioni immesse. Tale ricevuta, che è contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l'unico documento comprovante il corretto invio dell'autocertificazione RID.

I termini per richiedere la riduzione della contribuzione sono i seguenti:

<i>Tipo</i>	<i>Termine</i>	<i>Ulteriori adempimenti</i>
Richiesta di riduzione contribuzione	15 dicembre 2010 ore 14,00	Iscrizione entro il 15 dicembre 2010
Richiesta di riduzione contribuzione oltre il 15 dicembre 2010	2 maggio 2011 ore 14,00	Iscrizione entro il 15 dicembre 2010 e indennità di mora di € 300,00 dal 16 dicembre 2010 al 2 maggio 2011

Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria sono esclusi dalla possibilità di presentare la richiesta di riduzione della contribuzione (autocertificazione RID).

Per le tipologie di studenti sotto indicate è stabilito specifico termine di scadenza per l'invio dell'autocertificazione RID:

<i>Tipo</i>	<i>Termine</i>	<i>Ulteriori adempimenti</i>
Richiesta di riduzione contribuzione per gli specializzandi non medici immatricolati nell'anno accademico 2008/2009 ad una scuola di specializzazione dell'area sanitaria	30 settembre 2011 ore 14,00	Iscrizione entro il 30 settembre 2011 e indennità di mora di € 300,00 dal 1 ottobre 2011 al 15 dicembre 2011
Richiesta di riduzione contribuzione per gli specializzandi non medici immatricolati nell'anno accademico 2009/2010 ad una scuola di specializzazione dell'area sanitaria	30 giugno 2011 ore 14,00	Iscrizione entro il 30 giugno 2011 e indennità di mora di € 300,00 dal 1 luglio 2011 al 15 dicembre 2011

3.1.2 Rateazione

La rateazione è così strutturata:

Rata	Importo	Scadenza
Prima rata	€ 558,00	15 dicembre 2010
Seconda rata	€ 771,00	2 maggio 2011
Terza rata	€ 771,00	15 giugno 2011
TOTALE	€ 2.100,00	

Alla prima rata devono essere aggiunte la tassa regionale per il diritto allo studio di € 98,00 (ad eccezione degli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi della Legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005 e degli iscritti ai dottorati dell'Università di Pisa a seguito di convenzioni istituite in ambito di cooperazione internazionale) e la tassa CUS di € 6,00.

Per le tipologie di studenti sotto indicate è stabilito specifico termine di scadenza delle rate:

Tipologia di studente	I^rata	II^ rata	III^ rata
Medici immatricolati nell'a.a. 2006/2007 - Medici e non medici immatricolati nell'a.a. 2008/2009 ad una scuola di specializzazione dell'area sanitaria	30 settembre 2011	15 dicembre 2011	30 aprile 2012
Medici immatricolati nell'a.a. 2007/2008 ad una scuola di specializzazione dell'area sanitaria	2 maggio 2011	30 settembre 2011	15 dicembre 2011

² L'idoneità alla borsa di studio DSU comporta l'esonero totale dalle tasse universitarie e dalla tassa regionale. La sola istanza di attribuzione di posto alloggio non comporta, anche se accolta, l'esonero dalle tasse universitarie e dalla tassa regionale.

Medici e non medici immatricolati nell'a.a. 2009/2010 ad una scuola di specializzazione dell'area sanitaria	30 giugno 2011	15 dicembre 2011	30 aprile 2012
---	----------------	------------------	----------------

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive e la riduzione della contribuzione è negativo e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 esso dovrà essere versato come segue³:

- a) in unica soluzione, se l'importo non supera € 771,00;
- b) in due rate equivalenti, se l'importo supera € 771,00.

Gli studenti di cui al punto 1.1.3 verseranno l'intero ammontare entro la scadenza della prima rata.

Gli studenti che hanno concorso alla borsa di studio DSU e non hanno ottenuto tale beneficio, verseranno la prima rata della contribuzione entro la scadenza della seconda rata.

Dilazioni rispetto a tali termini possono essere disposte dall'Università per motivi di definizione di particolari procedure amministrative.

Ad esclusione degli studenti che richiedano la rinuncia agli studi, per ogni ritardato versamento delle rate successive alla prima, è applicata una mora pari al 5% del relativo importo, anche in caso di mancata ricezione delle comunicazioni postali.

3.2 CONTRIBUZIONE RELATIVA A PROCEDURE DI CARRIERA

3.2.1 Interruzione (sospensione)

Gli studenti che abbiano ottenuto l'interruzione della carriera, ai sensi dell'articolo 6 delle "Procedure e termini" dei corsi post laurea, sono:

- esonerati dal pagamento dell'intera contribuzione dovuta nel caso in cui il periodo di interruzione sia uguale o superiore ai 9 mesi. Nell'anno accademico in cui ricade il periodo di recupero dell'interruzione della formazione specialistica, solitamente al termine del corso, gli studenti sono tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta;
- tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta alle scadenze previste, in caso di periodo inferiore ai 9 mesi.

In entrambi i casi si prescinde dal passaggio all'anno di corso successivo.

L'anno accademico di interruzione è quello nel quale ricade la parte maggiore del periodo totale.

Lo studente che ha fruito dell'interruzione può rinnovare l'iscrizione e l'eventuale richiesta di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dal termine del periodo di interruzione, anche in deroga ai termini previsti, senza alcuna indennità.

3.2.2 Dottorandi part-time ed esterni

L'ammontare massimo della contribuzione per i dottorandi in regime di "part-time" è pari a € 1.400,00. Fermo restando che ai suddetti studenti si applicano tutte le altre previsioni contenute nel presente regolamento, gli stessi possono fruire delle riduzioni di contribuzione per migliaia di euro nella misura massima del 67% di quanto previsto per la generalità degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

L'ammontare della contribuzione forfetaria per il "dottorando esterno" (articolo 13 del regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca) è pari a € 258,00.

3.2.3 Rinuncia agli studi

Gli studenti rinunciatari sono tenuti al pagamento delle rate scadute secondo quanto stabilito all'articolo 2 di "Procedure e termini" e calcolate sulla base dell'autocertificazione RID qualora presentata e sono comunque esonerati dal pagamento delle more eventualmente maturate negli anni accademici d'iscrizione.

3.2.4 Rinuncia o decadenza dalla borsa di dottorato

In caso di rinuncia o decadenza dalla borsa di dottorato presentata nei termini sotto indicati, lo studente è tenuto al pagamento delle quote di contribuzione specificate:

- dal 15 dicembre 2010 al 2 maggio 2011, contribuzione completa con possibilità di richiesta di riduzione entro 30 giorni dalla data di rinuncia o decadenza dalla borsa;
- dal 3 maggio 2011, tassa forfetaria (pari alla metà della contribuzione massima) di € 1.050,00.

3.2.5 Esame finale SLEG

Gli iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali che sostengono l'esame finale anteriormente alle scadenze delle rate successive alla prima, sono tenuti al pagamento del totale della contribuzione effettivamente dovuta per l'anno accademico 2010/2011 nei termini resi noti nell'avviso di indizione dell'esame stesso.

³ Per la determinazione degli importi delle rate dell'anno accademico 2008/2009 occorre fare riferimento al relativo Regolamento sulla contribuzione degli studenti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001
“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”
ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390

ARTICOLO 5

I criteri per la determinazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.
2. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 2, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1-bis, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici, è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.
5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.
6. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50 per cento.
7. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:
 - a. i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
 - b. i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare il limite stabilito dalle regioni, dalle province autonome e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 12.000 ed i 16.000 euro. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite stabilito dalle regioni, dalle province e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 21.000 e i 27.000 euro.
10. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica alle università ed agli organismi regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio.
11. A partire dall'anno accademico 2002/03, i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro emanato entro il 28 febbraio.
12. La disciplina dell'Indicatore della Situazione Economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, secondo le modalità previste dal presente articolo, a decorrere dall'anno accademico 2001-02 nel caso in cui le relative disposizioni attuative siano emanate entro il 30 aprile 2001. In caso contrario si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997.

Decreto Ministeriale 21 maggio 2010

con il quale sono stati definiti i Paesi a "basso sviluppo umano" caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi, ai fini delle disposizioni di cui all'art.13, comma 5, del DPCM 9 aprile 2001

Afghanistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Chad
Comoros
Eritrea
Etiopia
Gambia
Gibuti
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Equatoriale
Haiti
Kiribati
Laos
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritania
Mozambico
Myanmar
Nepal
Niger
Repubblica Centrafricana
Repubblica Democratica del Congo
Rwanda
Samoa
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
Sudan
Tanzania
Timor Est
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia



ALLEGATO 3

Decreto Ministeriale 23 aprile 1999

Albania	7,07	Israele	1,21
Algeria	3,59	Kazakistan	6,64
Antigua/Barbuda	2,21	Kenya	14,03
Arabia Saudita	2,37	Kuwait	0,85
Argentina	2,37	Kyrgyzstan	10,47
Armenia	9,14	Latvia	6,16
Australia	1,03	Libano	4,05
Azerbaijan	13,79	Libia	3,2
Bahamas	1,28	Macedonia	4,97
Bahreïn	1,22	Malaysia	2,11
Barbados	1,78	Marocco	5,8
Belarus	4,59	Messico	2,98
Belize	3,59	Moldavia	13,04
Bolivia	7,71	Mongolia	5,15
Botswana	3,6	Namibia	4,98
Brasile	3,4	Nicaragua	10,98
Brunei	0,65	Nigeria	26,37
Camerun	8,57	Nuova Zelanda	1,17
Canada	0,92	Oman	2,15
Capo Verde	7,72	Pakistan	9,13
Cile	2,03	Panama	3,22
Cina (Repubblica Popolare Cinese)	6,87	Papua Nuova Guinea	8,07
Colombia	3,18	Paraguay	5,63
Congo	7,9	Perù	5,12
Corea del Nord - R.P. Corea	4,97	Qatar	1,02
Corea del Sud - R.DI. Corea	1,74	Rep. Dominicana	5,14
Costa d'Avorio	11,65	Russia (Federazione)	4,45
Costa Rica	3,38	Saint Kitts e Nevis	1,99
Croazia	5,08	Saint Vincent	3,38
Cuba	6,51	Santa Lucia	3,09
Dominica	3,14	Seychelles	2,62
Ecuador	4,38	Singapore	0,89
Egitto	5,27	Siria	3,75
El Salvador	7,73	Sri Lanka	5,92
Emirati Arabi Uniti	1,12	Sud Africana Repubblica	4,65
Fiji (isole)	3,28	Suriname	4,15
Filippine	7,3	Svizzera	0,81
Gabon	5,36	Swaziland	6,83
Georgia	14,52	Tailandia	2,61
Ghana	9,93	Taiwan	0,88
Giamaica	5,31	Tajikistan	21,39
Giappone	0,92	Trinidad e Tobago	2,14
Giordania/Palestina	4,82	Tunisia	3,83
Grenada	3,72	Turchia	3,66
Guatemala	5,48	Turkmenistan	8,6
Guyana	6,29	Ucraina	8,54
Honduras	10,2	Uruguay	2,94
Hong Kong, Cina	0,88	USA	0,75
India	14,19	Uzbekistan	8,49
Indonesia	5,08	Venezuela	2,49
Iran	3,68	Vietnam	16,32
Iraq	6,36	Yugoslavia ¹	3,98
Islanda	0,96	Zaire	47,03
Isole Mauritius	1,52	Zimbabwe	9,45

¹ Da intendersi per le tre nazioni Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina